

Legge regionale 20 dicembre 2002 , n. 33 - TESTO VIGENTE dal 02/12/2021

Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia.

Art. 47

(Modifiche all'articolo 17 della legge regionale 13/2001, riguardante il Servizio scolastico)

1. Il comma 2, dell'articolo 17, della legge regionale 13/2001, è sostituito, a decorrere dall'1 gennaio 2003, dal seguente:

<<2. Alla spesa si fa fronte con le risorse assegnate alla Regione dallo Stato ai sensi dell'articolo 2 della legge 97/1994.>>.

2. Il comma 3, dell'articolo 17, della legge regionale 13/2001, è abrogato a decorrere dall'1 gennaio 2003.

3. Il comma 4, dell'articolo 17, della legge regionale 13/2001, è sostituito, a decorrere dall'1 gennaio 2003, dal seguente:

<<4. Alla definizione dei criteri e delle modalità di concessione del contributo, con priorità agli insegnanti che trasferiscono la propria residenza nei comuni compresi nelle zone omogenee di svantaggio socio-economico B e C individuate dalla Giunta regionale si provvede mediante adozione di apposito regolamento ai sensi della legge regionale 7/2000.>>.